

DETERMINAZIONE n. 101 del 1 giugno 2021
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto:

Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma – CIG: 72029985FC. Conferma dell'ammissione del concorrente RTI De Vizia Transfer S.p.A. Urbaser S.A. a seguito di procedimento istruttorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4013 del 24 maggio 2021

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 23/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

visti:

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito allo scrivente, Dott. Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- la legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

premesse che:

- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 68 del 27 settembre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma, comprensivi del Bando, dello schema di Contratto di Servizio e Disciplinare Tecnico;
- con determinazione n. 164 del 9 ottobre 2019, il Direttore dell’Agenzia, Ing. Vito Belladonna, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del procedimento (RUP) nel procedimento di gara per l’affidamento della concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino di Parma (CIG 72029985FC), in sostituzione dell’Ing. Stefano Rubboli;
- con determinazione dirigenziale n. 94 del 13 giugno 2019, in esito alle risultanze di tutte le valutazioni svolte dal RUP, dettagliate nella Relazione conclusiva del procedimento istruttorio sull’esistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c) e f-bis) D.Lgs. n. 50/2016 allegata, ha confermato l’ammissione alla procedura di gara degli Operatori economici IREN Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
- avverso la citata Determina n. 94 del 13 giugno 2019 di ammissione dei concorrenti, Iren Ambiente S.p.A. ha presentato un ricorso in ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale per l’E-R sezione staccata di Parma, lamentando l’elusione del giudicato e chiedendone l’annullamento, conclusosi con sentenza non definitiva n. 256/2019 che respingeva la domanda d’ottemperanza e, convertito il rito, con sentenza definitiva n. 30/2020 che dichiarava inammissibile il ricorso, sentenze entrambe impugnate dinanzi al Consiglio di Stato;
- con sentenza n. 4013 del 24 maggio 2021, acquisita agli atti dell’Agenzia con prot. n. 0004761 del 25 maggio 2021, la Sez. V del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello sopra indicato, ravvisando un mancato approfondimento istruttorio a

carico della Stazione Appaltante, relativo ad una fattispecie, volto a verificare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, ordinando contestualmente all'autorità amministrativa l'esecuzione di quanto in essa deciso;

- la sentenza ha pertanto annullato parzialmente il provvedimento di ammissione alla procedura di gara del concorrente De Vizia Transfer S.p.A. ed ha rimesso alla stazione appaltante di valutare nuovamente l'incidenza della circostanza rilevata sull'elemento fiduciario, nell'esercizio dell'amplessima discrezionalità che l'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 cit. le riserva nella decisione di intraprendere un rapporto negoziale con l'operatore economico;

considerato che:

- nell'ambito della gara "gemella" per l'affidamento in concessione del Servizio pubblico di Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza (CIG: 7359971C72), alla quale partecipano gli stessi concorrenti della gara in oggetto, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 307/2021, che ha accolto parzialmente il ricorso promosso da Iren Ambiente S.p.A., annullando la determinazione n. 95 del 13 giugno 2019 di ammissione del concorrente De Vizia Transfer S.p.A. limitatamente a tre fattispecie analizzate e ordinando alla Stazione Appaltante di rivalutare i fatti indicati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016;
- con lettere prott. nn. 000348 e 0000349 del 18 gennaio 2021, l'Agenzia ha comunicato ai concorrenti la riapertura del procedimento istruttorio e ha invitato gli stessi a produrre documenti e osservazioni;
- con successive comunicazioni l'Agenzia ha richiesto ai Tribunali competenti e al Comune di Ponza (PG.AT/2021/0000350 del 18/1/2021), ogni documentazione utile relativa ai procedimenti penali oggetto dell'approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei Contratti;
- con PG.AT/2021/0000941 del 3 febbraio 2021 è stata acquisita una memoria a firma di Nicola De Vizia, amministratore delegato di De Vizia Transfer SpA con documentazione allegata;
- con PG.AT/2021/0000850 del 20 gennaio 2021, il concorrente Iren Ambiente SpA ha presentato una memoria contenente proprie osservazioni sulla posizione del concorrente De Vizia Transfer SpA;
- con PG.AT/2021/0000579 del 25 gennaio 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 1991/2011 inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina;
- con PG.AT/2021/0002955 del 16 marzo 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 6738/2013 inviata dal Tribunale di Nola;
- con PG.AT/2021/0001735 del 18 febbraio 2021 è stata acquisita la documentazione relativa al procedimento penale R.G.N.R. n. 3704/2007 inviata dal Tribunale di Avellino;
- all'esito dell'approfondimento istruttorio svolto dal Responsabile Unico del Procedimento, le cui risultanze sono contenute nella Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A., allegata alla Determinazione n. 100 del 1 giugno 2021, il concorrente De Vizia Transfer

S.p.A. è stato ammesso alle fasi successive di gara;

dato atto che in virtù dei principi di economicità degli atti amministrativi, nonché di efficienza e razionalità degli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alla sentenza n. 4013/2021 del Consiglio di Stato, ha adottato, per la gara di Parma, la medesima Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A, di cui alla gara di Piacenza;

ritenuto che, all'esito dell'approfondimento istruttorio svolto dal Responsabile Unico del Procedimento, le cui risultanze sono contenute nella Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A., trasmessa al sottoscritto con nota PG.AT/2021/4951 del 31 maggio 2021, allegata a valere quale parte integrante della presente Determinazione, si ritiene di ammettere il concorrente alle fasi successive della gara;

valutato che sia opportuno omettere la pubblicazione della Relazione richiamata al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR;

dato atto altresì che non sussiste alcun conflitto di interesse tra il sottoscritto e le persone fisiche e giuridiche oggetto della presente determinazione;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse e le considerazioni dettagliate nella *Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.*, allegata a valere quale parte integrante della presente Determinazione, la conferma dell'ammissione alla procedura di gara dell'Operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
2. di omettere la pubblicazione della Relazione di cui al precedente punto 1. al fine di tutelare i dati personali anche sensibili ivi riportati;
3. di notificare il presente atto agli Operatori economici IREN Ambiente S.p.A. e RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.;
4. di attestare che non sussiste alcun conflitto di interesse tra il sottoscritto e le persone fisiche e giuridiche oggetto della presente determinazione;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.



IL DIRIGENTE
Dott. Paolo Carini
(documento firmato digitalmente)